



Appare dunque necessario inserire espressamente il divieto delle punizioni corporali, nei confronti dei minorenni, così da colmare il vuoto legislativo che di fatto discrimina i minorenni quali unico gruppo di cittadini che non vede riconosciuto legalmente il proprio diritto a non subire punizioni fisiche anche in ambito domestico, e promuovere un cambiamento culturale.

Un approfondimento specifico merita inoltre il tema della **contenzione in età evolutiva**, procedura atta a utilizzare mezzi chimici, fisici e ambientali applicati direttamente all'individuo o al suo spazio circostante, per limitarne i movimenti, in genere a fronte di gravi agiti aggressivi verso sé o verso gli altri. Se infatti l'utilizzo della contenzione è critico in età adulta, esso lo è a maggior ragione in età evolutiva, sia dal punto di vista dello sviluppo, sia da quello normativo e della imprescindibile attenzione alla tutela dei diritti della persona di età minore. Al 2010, unica annualità di cui si hanno informazioni, soltanto 7 regioni avevano emesso norme specifiche sulla contenzione in psichiatria, nessuna in modo mirato per l'età evolutiva²¹. Mancano le informazioni su cosa sia avvenuto negli anni successivi, in assenza di un reale monitoraggio sia degli aspetti normativi, sia del ricorso alla contenzione in età evolutiva e in particolare nei confronti delle persone di età minore con disabilità e con gravi disturbi di comportamento, che pare purtroppo assai diffuso, soprattutto in ambito residenziale.

L'eliminazione di ogni forma di punizione corporale a danno dei bambini richiede un'azione che associ riforme giuridiche chiare, politiche di tutela, di prevenzione ed essenzialmente educative, per aiutare la società a non accettare più punizioni violente ed umilianti.

²¹ Il tema viene affrontato esplicitamente per la prima volta anche rispetto all'età evolutiva nel documento *Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di prevenzione*, redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel 2010, che fa seguito a un richiamo da parte dell'*European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment* (CPT) sull'uso della contenzione nei reparti psichiatrici in Italia, incluso l'uso sui minorenni. Per il testo completo, si veda <http://www.regioni.it/conferenze/2010/08/02/doc-approvato-psichiatria-contenzione-fisica-una-strategia-per-la-prevenzione-104535/>

Condividendo pienamente le osservazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Al Parlamento** di introdurre una riforma normativa che vieti espressamente ogni forma di punizione corporale e violenta nei confronti delle persone di età minore anche in ambito domestico, al fine di promuovere una migliore relazione all'interno della famiglia;
- 2. Al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia** di promuovere azioni di sensibilizzazione della comunità educante e supporto alla genitorialità positiva per aiutare a comprendere quanto sia possibile ed indispensabile educare senza ricorrere all'uso di punizioni fisiche e umilianti.

3. SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE



21. Con riferimento alle proprie precedenti raccomandazioni (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 75) ed al Commento generale n. 13 (2011) sul diritto del minorenne alla libertà da ogni forma di violenza e prendendo atto dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16.2, il Comitato raccomanda all'Italia di:

- (a)** adottare, con il coinvolgimento attivo dei minorenni, un nuovo Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni, ed assicurarne l'attuazione uniforme in tutto il territorio e a tutti i livelli di governo;
- (b)** istituire una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale per esaminare tutti i casi di abuso sessuale perpetrati nei confronti di minorenni da parte di personale religioso della Chiesa cattolica;
- (c)** garantire un'indagine trasparente ed efficace relativa a tutti i casi di abuso sessuale presumibilmente commessi da personale religioso della Chiesa cattolica, il perseguimento penale



dei presunti colpevoli, l'adeguata punizione penale di coloro che sono stati ritenuti colpevoli e il risarcimento e la riabilitazione delle vittime minorenni, comprese quelle che sono diventate adulte;

- (d) istituire canali adeguati rivolti a minorenni e non, per la segnalazione di tali abusi;
- (e) proteggere i minorenni da ulteriori abusi, assicurando tra l'altro che alle persone dichiarate colpevoli di abusi sui minorenni sia impedito il contatto con questi ultimi, in particolare nell'ambito delle loro mansioni professionali;
- (f) intraprendere tutti gli sforzi vis à vis con la Santa Sede per rimuovere gli ostacoli all'esecuzione di procedimenti penali efficaci nei confronti di personale religioso della Chiesa cattolica sospettato di aver commesso abusi sessuali su minorenni, così come disposto nei Patti Lateranensi rivisti nel 1985, al fine di combattere l'impunità di tali atti;
- (g) rendere obbligatoria per tutti, anche per il personale religioso della Chiesa cattolica, la segnalazione di qualunque caso di presunto abuso sessuale commesso su minorenni alle autorità competenti dello Stato parte;
- (h) modificare la legislazione attuativa della Convenzione di Lanzarote in modo da garantire che non escluda i volontari, compreso il personale religioso della Chiesa cattolica, dagli strumenti di prevenzione e di protezione.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 21

Il **D. Lgs 4 marzo 2014** n. 39 all'art. 2 ha introdotto l'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, ai sensi del quale coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il **certificato penale del casellario giu-**

dziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra (in attesa del rilascio del certificato è possibile procedere all'assunzione del lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Il certificato ha una validità di sei mesi, con obbligo di rinnovo alla scadenza. In caso di inadempimento il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 15.000. Rimane tuttavia senza risposta la raccomandazione per cui la sospensione dei contatti in via cautelare parta dal rinvio a giudizio (lett. e), e che sia resa obbligatoria per tutti, anche per il personale delle confessioni religiose operante in Italia, e non solo in termini di obbligo morale, "la segnalazione di qualunque caso di presunto abuso sessuale commesso su minorenni alle autorità competenti dello Stato parte" (lett. g), avviando i necessari rapporti con i responsabili delle stesse.

Nel merito del **Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minorenni**, occorre evidenziare che non è stato reso pubblico nessun monitoraggio rispetto all'attuazione del precedente Piano, per il quale erano anche stati previsti degli stanziamenti.

Nel merito invece dei casi di abuso sessuale perpetrati nei confronti di minorenni da parte di personale religioso della Chiesa Cattolica sono da segnalare "**Le linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili**" approvate nel corso dell'**Assemblea Generale della Cei** (20-23 maggio 2019) e che si applicano a tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all'interno delle comunità ecclesiali in Italia e a tutti gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Nel capitolo 5 si afferma che "chiunque abbia notizia della presunta commissione in ambito ecclesiale di abusi sessuali nei confronti di minori o persone vulnerabili, è chiamato a segnalare tempestivamente alla competente autorità ecclesiastica". E ancora "la segnalazione non solo non esclude, ma neppure intende ostacolare la presentazione di denuncia alla competente autorità di Stato, che anzi viene incoraggiata". Inoltre "ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva (...), il Vescovo o il Superiore competente (...) possono proibire all'accusato l'eserci-



zio del ministero e di ogni attività pastorale con minori (...) imporgli o proibirgli la dimora in un determinato luogo”. Si afferma inoltre che “l’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile”.

In linea con le raccomandazioni del Comitato ONU, il **Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al Dipartimento per le Pari Opportunità e la Famiglia di adoperarsi affinché in tutti i luoghi che accolgono e coinvolgono minorenni, ivi compresi quelli in cui è presente il personale della Chiesa cattolica (scuole, organizzazioni di volontariato, ecc.), siano affrontati sul piano della informazione e sensibilizzazione questi temi e sia possibile costruire delle *policies* che sostengano i minorenni e gli adulti, sia nel prevenire e minimizzare i rischi di condotte inappropriate, che nel processo di rilevazione degli eventuali abusi con la conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. VIOLENZA DI GENERE



22. Il Comitato attira l’attenzione dell’Italia sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 5.2 ed esorta lo Stato italiano a:

- (a)** garantire che le accuse di reati legati alla violenza di genere, compresa la tratta di minorenni stranieri, in particolare di sesso femminile, siano indagate in modo indipendente e approfondito e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;
- (b)** fornire una formazione sostanziale costante a giudici, avvocati, pubblici ministeri, polizia e altri gruppi professionali competenti, su procedure standardizzate sensibili alle tematiche di genere e minorili per interagire con le vittime e

su come la stereotipizzazione di genere da parte del sistema giudiziario incida negativamente sulla rigorosa applicazione della legge;

- (c)** garantire la riabilitazione dei minorenni vittime di violenza di genere.

CRC/C/ITA/CO/5-6, punto 22

La **violenza di genere** non è solo l’aggressione fisica di un uomo contro una donna, né la sua forma più estrema, il femminicidio. Include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, molestie sessuali, persecuzioni, compiute da un uomo contro una donna in quanto donna. Azioni quasi sempre ripetute nel tempo, compiute da uomini molto diversi tra loro per età, condizione sociale, livello di istruzione, nazionalità, religione. Non da “mostri” e di solito neanche da sconosciuti. I partner e gli ex partner compiono più frequentemente tutte le forme di violenza fisica rilevate e sono responsabili della maggioranza degli stupri. La violenza di genere è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, legato alla strutturale disparità sociale, economica e di potere tra uomini e donne. In Italia il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.

Un’inchiesta²² ha raccolto evidenze statistiche (e storie) dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l’esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione. In ragione della pos-

²² Ministero della Giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia* - a cura di Fabio Bartolomeo, disponibile su <https://www.istat.it/it/files//2018/04/Analisi-delle-sentenze-di-Femminicidio-Ministero-di-Giustizia.pdf>